



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1694** del 08/11/2016 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RID/DEL/2016/00023

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.", così come modificato dal regolamento regionale 26 maggio 2016, n. 7.

L'anno 2016 addì 08 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
Presidente Michele Emiliano	Assessore Loredana Capone
V.Presidente Antonio Nunziante	
Assessore Anna Maria Curcuruto	
Assessore Leonardo di Gioia	
Assessore Giovanni Giannini	
Assessore Sebastiano Leo	
Assessore Salvatore Negro	
Assessore Raffaele Piemontese	
Assessore Domenico Santorsola	

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria operata dalla competente Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue.

In attuazione dell'art. 100, comma 3, del D. Lgs 152/06 e s.m.i., la Giunta Regionale con deliberazione n. 2750 del 5 dicembre 2011 ha approvato il regolamento regionale recante *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I."*. Il suddetto Regolamento regionale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 16.12.2011 con il n. 26 del 12 dicembre 2011.

Con successiva deliberazione n. 389 del 6 aprile 2016, la Giunta regionale ha approvato il regolamento regionale recante *" Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I."*

Il suddetto Regolamento regionale, di modifica del precedente, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30 maggio 2016 con il n. 7 del 26 maggio 2016.

Con il nuovo Regolamento regionale n. 7/2016 la disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti inferiori ai 2.000 A.E. è stata integrata con l'introduzione dell'art. 10 bis che prevede, in presenza di specifiche condizioni, una deroga per gli insediamenti esistenti di consistenza inferiori a 20 AE non serviti da pubblica fognatura, prevedendo per gli stessi la possibilità del deposito temporaneo dei liquami civili ai quali applicare la disciplina per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, a fronte del precedente obbligo di realizzare impianti di trattamento appropriati in realtà non sempre realizzabili. Lo stesso art. 10 bis prevede testualmente che *"il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni"*

La mancata applicazione di detta deroga anche alle nuove costruzioni in aree non servite da pubblica fognatura, di fatto in alcune aree urbane, dove per una serie di motivazioni diverse la fognatura pubblica non è stata ancora realizzata ovvero pur realizzata non è in esercizio, sta determinando un blocco di attività edili oltre che una iniqua penalizzazione per numerosi cittadini.

Ritenuto di dover tenere in debita considerazione la criticità evidenziata, ma nel contempo rammentare, comunque, che la originaria regolamentazione regionale, adottata in applicazione di norme nazionali e prima ancora comunitarie, ha come finalità la tutela dei corpi idrici sotterranei, spesso insultati da sversamenti abusivi, derivanti anche da pozzi neri non a tenuta.

In considerazione di entrambe le esigenze di favorire la tutela dei corpi idrici e di non penalizzare le attività edili e i diritti personali dei cittadini, una opportuna modifica del citato art. 10 bis può utilmente mirare compiutamente a dare soluzione alla specifica criticità rilevata.

Pertanto si ritiene che il risultato auspicato può essere utilmente perseguito:



- integrando la dizione del primo comma dell'art. 10bis nel modo seguente:

"Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle Acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio." e "Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché per le nuove costruzioni di cui sopra, di consistenza fino a 20 AE, qualora risulti manifesta l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue";

- integrando la dizione del terzo comma dell'art. 10 bis nel modo seguente:

"Per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni di cui al comma 1 ricadenti in aree che, ove incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. In detti casi, l'efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore."

Pertanto, si propone alla Giunta regionale l'adozione del regolamento: *Modifiche al regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I., così come modificato dal regolamento regionale del 26 maggio 2016 n. 7"* riportato in allegato al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore Dirigente della Sezione Regionale "Risorse Idriche" che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;




A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dello schema di regolamento regionale recante *“Modifiche al regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 sulla Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I., così come modificato ed integrato dal regolamento regionale 26 maggio 2016 n. 7”* riportato in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, per il tramite del Segretariato generale della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l’acquisizione dei pareri di cui all’art. 44, comma 2, della l.r. n. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della l.r. n. 44/2014.
- 3) **DI RINVIARE** a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della l.r. n. 7/2004, nonché dal regolamento interno per la *“Disciplina del provvedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale”* approvato con DGR n. 2484 del 23.11.2010, l’adozione definitiva del Regolamento


Il Segretario della Giunta regionale
 Il Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela Moretti
 della Giunta Regionale
Carmela Moretti
 Dott.ssa CARMELA MORETTI

Il Presidente
 Michele Emiliano
Michele Emiliano



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
dott. Luca LIMONGELLI



Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015:


Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente

prof. Gianluca NARDONE




L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

avv. Giovanni GIANNINI




Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

DOTT. FERMELA MORETTI






REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO MONITORAGGIO E GESTIONE INTEGRATA RISORSE

(SCHEMA) REGOLAMENTO REGIONALE



Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I, così come modificato dal regolamento regionale 26 maggio 2016 , n. 7"*



Il presente Allegato è composto da n. 2 (due) foglietti. L. 1
[Signature]

Art. 1
(Finalità)

Il presente regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006 art.100 comma 3 modifica il Regolamento regionale n. 26 del 12.12.2011 recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I." così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 7 del 26 maggio 2016

Art. 2
(Modifiche all'art. 10 bis)

1. Il comma 1 dell'art. 10 bis, introdotto con il regolamento regionale n. 7 del 26 maggio 2016 è così sostituito:

"1. Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle Acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio.


Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché per le nuove costruzioni di cui sopra, di consistenza fino a 20 AE, qualora risulti manifesta l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue."

2. Il comma 3 dell'art. 10 bis, introdotto con il regolamento regionale n. 7 del 26 maggio 2016, è così sostituito:

"3. Per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni di cui al comma 1 ricadenti in aree che, ove incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. In detti casi, l'efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore."

Art. 3
(Norme finali)

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente regolamento.



2

84



Allegato unico alla deliberazione
n. 1696 del 8-M-2016
composta da n 2 (due) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente

Dott.ssa CARMELA MORETTI

carmela moretti

1011 MICHELE EMILIANO

Michele Emiliano

**REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.**

La presente copia, composta da n°
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R. 10 NOV 2016

Il Segretario Generale
Dott.ssa CARMELA MORETTI

Chibelli



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Tramesso alla V Commissione

Costituito il 19/11/2016